

**«DECRETO AGOSTO»: CONFERMATE, IN OCCASIONE DELLA SUA CONVERSIONE IN LEGGE (N. 126/2020), LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO**

Fatta eccezione per le due modifiche esaminate in altre parti di questo notiziario <sup>(\*)</sup>, la legge (di conversione) 13/10/2020, n. 126 ha confermato le disposizioni in materia di lavoro previste dal d.l. 14/08/2020, n. 104 (il cd «decreto agosto», vigente dal 15/08/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020), e, in particolare:

- l'incremento di 18 settimane complessive (9 + 9) della durata degli ammortizzatori sociali con causale "emergenza COVID-19", le quali "devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020" (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36, n. 37, n. 41 e n. 42 del 2020);
- l'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 16 agosto e il 31 dicembre 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36 e n. 37 del 2020);
- l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono gli ammortizzatori sociali COVID-19 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36, n. 37 e n. 40 del 2020). La fruizione dell'esonero, giova rammentarlo, è condizionata dall'(eventuale) autorizzazione della Commissione europea, non ancora pervenuta alla data di chiusura di questo notiziario;
- la proroga del divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo e la sospensione delle rispettive procedure (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36, n. 37 e n. 41 del 2020);
- le modifiche, temporanee, alla disciplina della proroga e del rinnovo dei contratti a tempo determinato (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36 e n. 37 del 2020);
- per il 2020, l'aumento (da € 258,23) a € 516,46 dell'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38/2020);
- l'esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36 e n. 37 del 2020).

---

(\*) Ossia:

- 1) fino al 31/12/2021, la possibilità per l'utilizzatore di impiegare per oltre 24 mesi il lavoratore somministrato assunto dall'agenzia a tempo indeterminato;
- 2) la soppressione della possibilità, per il datore di lavoro, di revocare "in ogni tempo" i licenziamenti effettuati nel 2020 per giustificato motivo oggettivo.